Varese, 15 gennaio 2013

Circolare n. 1/2013

LA LEGGE DI STABILITA' E LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CRESCITA BIS – ALTRE DISPOSIZIONI

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità, composta da un unico articolo e 560 commi) i cui provvedimenti sono generalmente in vigore, salvo diversa indicazione, dal 1 gennaio 2013; in data 18 dicembre 2012 è stata pubblicata sulla G.U. n. 294 la legge n. 221 del 17 dicembre 2012, in vigore dal 19 dicembre 2012, la quale converte il Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, già in vigore dal 20 ottobre 2012 (c.d. Decreto crescita *bis*).

Con la presente circolare vengono riassunte le principali novità previste dalle citate disposizioni.

1. LA LEGGE DI STABILITA'

A) NOVITA' IN MATERIA DI IVA

Base imponibile operazioni in valuta estera (comma 325 lettera a)

Viene modificato l'art. 13, comma 4, DPR 633/72, prevedendo che i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione in fattura, del giorno di emissione della fattura (in mancanza, il calcolo è eseguito sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo).

Inoltre, è previsto che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

Soggetti passivi (comma 325 lettera b)

Viene modificato l'art. 17, comma 2, DPR 633/72, prevedendo che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente nazionale assolve gli obblighi di fatturazione e registrazione secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93, vale a dire integrando la fattura ricevuta (non è più possibile emettere autofattura).

Volume di affari (comma 325 lettera c) e comma 329)

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 20, comma 1, DPR 633/72, viene confermato che <u>non concorrono</u> alla determinazione del volume di affari i passaggi di beni tra attività separate (art. 36, comma 5) e le cessioni di beni ammortizzabili, ivi compresi quelli indicati nelle voci B.I.3) e B.I.4) dello Stato patrimoniale attivo di cui all'art. 2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili).

Viene inoltre previsto che concorrono alla determinazione del volume di affari le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'art.7-ter del DPR 633/72. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell'acquisizione della qualifica di esportatore abituale, per effetto della modifica operata dal comma 329 all'art.1, comma 1, lettera a), D.L. n.746/83.

L'inclusione nel volume di affari delle prestazioni di servizi ex art 7 ter DPR 633/72 per le quali è prevista l'emissione della fattura (es. consulenza fornita da un professionista nazionale ad un cliente estero) comporterà l'assoggettamento dell'imponibile al contributo previdenziale integrativo, secondo le percentuali stabilite da ciascuna cassa di appartenenza.

Fattura cartacea ed elettronica (comma 325 lettera d)

Vengono sostituiti i commi da 1 a 6 dell'art. 21, comma 1, DPR 633/72; in via preliminare viene riconfermato che per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che cede il bene o presta il servizio emette la fattura

Circolare n. 1/2013

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

(anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili) o si assicura sotto la propria responsabilità che la stessa venga emessa dal cessionario o da un terzo.

Viene quindi definita la fattura elettronica come quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, precisando che l'adozione di tale strumento digitalizzato è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa (oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione) all'atto della messa a disposizione del cessionario o committente.

Con riferimento alla fattura elettronica, il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L'autenticità dell'origine e l'integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale, ai fini di controllo, su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Emissione della fattura (comma 325 lettera d) e 328)

La fattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 DPR 633/72; la novità consiste nella possibilità della fatturazione differita e cumulativa mensile, da emettere entro il 15 del mese successivo, oltre che per le cessioni di beni (se in precedenza è stato emesso ddt) ora anche per le prestazioni di servizi, a condizione che tali prestazioni risultino individuabili tramite idonea documentazione; in entrambe le ipotesi l'Iva va comunque liquidata nel mese di effettuazione delle cessioni/prestazioni.

Ulteriore novità consiste <u>nell'obbligo di emissione della fattura</u> (nuovo comma 6 bis art. 21 DPR 633/72), per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, anche per le seguenti tipologie di operazioni **non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies** DPR 633/72 <u>indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni, con l'eventuale indicazione della normativa comunitaria o nazionale:</u>

- cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle esenti di cui all'art. 10, numeri da 1) a 4) e 9) DPR 633/72 (es. operazioni bancarie, finanziarie, assicurative) effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato della Ue: "inversione contabile" o "reverse charge";
- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell'Unione Europea: "operazione non soggetta".

Viene inoltre previsto che le fatture emesse dal cessionario o committente nazionale, in virtù di un obbligo proprio (art. 21 comma 6 *ter* DPR 633/72), riportino l'annotazione "**autofatturazione**" (es. acquisto di beni o servizi da cedente/prestatore soggetto passivo stabilito in un Paese Extra Ue).

Nuovi obblighi di annotazione in fattura (comma 325 lettera d)

Oltre a quanto sopra precisato in materia di emissione, viene fra l'altro previsto l'obbligo di annotazione in fattura delle seguenti dizioni, con facoltà di indicazione del riferimento normativo:

- <u>"operazione non soggetta"</u>, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall'applicazione dell'Iva, a norma dell'art.7-bis, comma 1, DPR 633/72;
- <u>"operazione non imponibile"</u> per le esportazioni e fattispecie assimilate (artt. 8 e 8 bis DPR 633/72), servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 DPR 633/72), cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario;
- <u>"operazione esente"</u> di cui all'art. 10 DPR 633/72, eccetto quelle previste al n. 6 di tale articolo (operazioni relative al lotto ed altri giochi);
- operazioni soggette al regime del margine (D.L. 41/95) con l'annotazione, a seconda della tipologia dell'operazione: "regime del margine-beni usati"; "regime del margine oggetti d'arte"; "regime del margine oggetti di antiquariato o da collezione";
- operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine di cui all'art. 74 ter DPR 633/72, con l'annotazione: "regime del margine agenzie di viaggio".

Inoltre, è previsto che sulla fattura vada effettuata l'annotazione "<u>inversione contabile</u>" e facoltativamente indicato il riferimento di legge (art. 17 DPR 633/72) per le operazioni previste ai commi 5, 6 e 7 del citato articolo (es. cessioni imponibili di oro da investimento, sub-appalti nell'edilizia, cessione di fabbricati strumentali, con esercizio dell'opzione); identica annotazione va effettuata per le operazioni previste dall'art.

Circolare n. 1/2013

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

74, commi 7 ed 8, DPR 633/72 (cessione di rottami, carta da macero, scarti di vetro, pelli, gomma, plastica, ecc.).

Contenuto della fattura (comma 325 lettera d)

Per effetto della riformulazione dell'art. 21, secondo comma, DPR 633/72, viene previsto che i dati e gli elementi da indicare in fattura sono:

- data di emissione;
- numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o
 prestatore, del rappresentante fiscale, nonchè ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti
 non residenti;
- numero di partita Iva del cedente prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonchè ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita Iva del cessionario/committente; per i soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue, va indicato il numero identificativo Iva rilasciato da tale Stato;
- nel caso il cessionario residente o domiciliato nel territorio dello Stato (italiano) non agisca nell'attività di impresa, arte o professione, va indicato il codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono, di cui all'art. 15, comma 1, n. 2), DPR 633/72:
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile, con arrotondamento al centesimo di euro;
- nel caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi: data di prima immatricolazione (o iscrizione in pubblici registri), numero dei chilometri percorsi, ore navigate o volate;
- annotazione che la fattura è emessa dal cessionario o da un terzo per conto del cedente, qualora si verifichi tale circostanza.

Con riferimento alla numerazione della fattura, la risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione introdotta dalla legge di stabilità, la quale prevede un "numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco" risulta correttamente applicata qualora la numerazione avvenga:

- 1. secondo le regole sino ad ora adottate, vale a dire progressiva con azzeramento della numerazione all'inizio di ciascun anno solare, senza ulteriori annotazioni a fianco del numero di fattura, la quale risulterà "univocamente identificata" per effetto, oltre che del numero progressivo, anche della data di emissione della fattura, prevista per legge;
- 2. **progressiva, con azzeramento** all'inizio di ciascun anno solare, con specificazione dell'anno di emissione a fianco del numero della fattura; in tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 (oppure 2013/1, 1/13, ecc.) e via dicendo fino all'ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014 (o 2014/1...); anche in tale circostanza la fattura dovrà indicare la data di emissione;
- 3. numerazione **progressiva, senza azzeramento** all'inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell'ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l'ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 510, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 511, omettendo il riferimento all'anno solare (punto 2.), in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione (resta comunque inteso che anche in tale circostanza la data di emissione della fattura va sempre indicata).

Nell'ipotesi di adozione di **registri sezionali**, e quindi con serie di numerazioni distinte, si ritiene che debbano essere osservate le descritte modalità di numerazione per ogni serie di numerazione stessa (e quindi all'interno di ogni sezionale).

Fattura semplificata (comma 325 lettera e)

Il nuovo articolo 21 bis DPR 633/72 disciplina la nuova tipologia di fattura utilizzabile (fattura semplificata) che può essere emessa per operazioni di importo complessivo non superiore ad € 100 (ciò vale anche per eventuali note di variazione).

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Nella fattura semplificata è possibile indicare solo il codice fiscale/partita Iva del cliente, in luogo di tutti i dati identificativi (per committenti soggetti passivi in altro Stato Ue è sufficiente riportare il numero Iva identificativo).

E' inoltre possibile indicare il corrispettivo totale dell'operazione, senza pertanto esplicitare importo dell'imponibile e dell'imposta (l'aliquota va comunque indicata perché deve essere possibile calcolare l'imposta).

Con apposito decreto l'importo di € 100 può essere aumentato sino ad € 400 (tale soglia può addirittura essere esclusa per operazioni effettuate in specifici settori di attività o da particolari soggetti, qualora risulti particolarmente difficoltoso rispettare gli obblighi di legge in materia di fatturazione e determinazione della base imponibile).

E' in ogni caso esclusa la possibilità di emissione della fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93) e per le operazioni previste dall'art. 21, comma 6 bis, lettera a), DPR 633/72.

Conservazione fatture e registri (comma 325 lettera f)

Novità anche in materia di conservazione dei documenti; viene modificato l'art. 39, comma 3, DPR 633/72, stabilendo che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n.82/05 (Codice dell'amministrazione digitale).

Viene altresì previsto che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

Infine, viene introdotta la possibilità che il luogo di conservazione elettronica delle fatture e dei registri e documenti previsti dal decreto Iva possa essere situato all'estero, a condizione che con lo Stato di conservazione esita uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Acquisti e cessioni intracomunitarie (comma 326 lettera b)

Secondo il nuovo articolo 39 del D.L. 331/93, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato (cessioni) o dello Stato membro di provenienza (acquisti).

Se tuttavia gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, e comunque decorso un anno dalla consegna.

Se anteriormente al verificarsi del trasporto/spedizione è stata emessa la fattura, l'operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura; non rilevano a tali fini gli acconti (che potranno pertanto non essere fatturati, ma che se fatturati comporteranno "l'effettuazione" dell'operazione intracomunitaria, nel senso sopra precisato nel caso di emissione della fattura anteriormente al verificarsi del trasporto/spedizione). Nessuna modifica è stata apportata in relazione alla compilazione degli elenchi intracomunitari.

Viene anche precisato (comma 326, lettere a) e c) che non costituiscono cessioni o acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti la movimentazione di beni oggetto di perizie.

Fatturazione operazioni intracomunitarie (comma 326 lettera e)

Anche per le operazioni intracomunitarie, analogamente a quanto stabilito per le operazioni nazionali, viene previsto che per le cessioni di beni (art. 41 D.L. 331/93) la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (con annotazione nei registri entro il termine di emissione, ma con imputazione nel mese di effettuazione). <u>Inoltre, sulla fattura va effettuata l'annotazione "operazione non imponibile" con eventuale indicazione della norma di riferimento.</u>

Registrazione fatture per operazioni intracomunitarie (comma 326 lettera f)

Viene previsto che le fatture per acquisti intraUe di beni vadano annotate (previa integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.L. 331/93) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente, per la registrazione sul registro fatture emesse, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera; resta inteso che la medesima fattura va annotata sul registro degli acquisti entro il termine ordinariamente previsto per l'esercizio della detrazione dell'Iva.

Nel caso di mancata ricezione della fattura di acquisto IntraUe entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione una fattura in unico esemplare, da annotare entro il termine di emissione (giorno 15 del terzo mese successivo), con riferimento al mese precedente.

Circolare n. 1/2013

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse), secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Vengono infine previsti particolari adempimenti a carico di enti non commerciali nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari.

Sanzioni (comma 327)

Viene previsto che le sanzioni per omessa documentazione o registrazione delle operazioni non imponibili o esenti si applichino anche per le operazioni non soggette.

Incremento aliquota Iva ordinaria (comma 480)

Con decorrenza 1 luglio 2013, viene stabilito l'incremento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%.

Incremento aliquota Iva di talune prestazioni sanitarie (commi 488-490)

Viene modificata l'aliquota Iva, innalzandola al 10%, per alcune prestazioni sanitarie effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014 (nuovo numero 127 *undevicies* della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 ed abrogazione del n. 41 bis della Tabella A, parte II).

Regime Iva delle operazioni finanziarie (commi 520, 521)

Viene modificato l'art. 10, comma 1, n. 4), DPR 633/72; pertanto, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 sono esenti da Iva:

- le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli;
- le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni
 e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione, nonché il servizio di gestione individuale di
 portafogli.

Separazione delle attività (commi 520 e 521)

Per effetto della nuova imponibilità prevista per talune prestazioni che sino al 31 dicembre 2012 risultavano esenti da Iva, è stato modificato l'art. 36, comma 3, DPR 633/72, concedendo la possibilità di opzione per la gestione separata delle attività ai fini Iva ai soggetti che esercitano sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, DPR 633/72.

B) NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Cud online (comma 114)

Gli enti previdenziali renderanno disponibili i Cud in formato telematico con decorrenza 2013.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (comma 473)

Vengono riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali (art. 2, comma 2 del D.L. 282/02, che richiama gli articoli 5 e 7 della Legge 448/2001) detenuti non in regime di impresa (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici) al 1 gennaio 2013. I nuovi termini per procedere al versamento dell'imposta sostitutiva sono individuati nel 30 giugno 2013, che slitta a lunedì 1 luglio 2013; ricordiamo che per effetto della rivalutazione, nel caso di cessione a titolo oneroso del bene rivalutato, il valore di carico assunto ai fini delle imposte dirette è quello derivante dalla perizia di rivalutazione, mentre l'imposta sostitutiva da versare (anche a rate) è sempre del 2% del valore di perizia per le partecipazioni non qualificate e del 4% per quelle qualificate e per i terreni.

Detrazioni Irpef per carichi familiari (commi 483 e 526)

Vengono incrementate dal 1 gennaio 2013 le detrazioni per figli a carico; i nuovi importi sono:

- € 950 per ciascun figlio, ivi compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi e affiliati;
- € 1.220 per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni;
- Incremento a € 400 della maggiorazione della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Viene altresì confermata la detrazione per carichi di famiglia prevista dal comma 1324 dell'art. 1 della L. 296/06 per i soggetti residenti all'estero.

Riduzione cuneo fiscale (commi 484 e 485)

Aumentano le deduzioni forfetarie dalla base imponibile Irap previste dall'art. 11 del D.lgs. 446/97, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Accise (comma 487)

A decorrere dal 1 gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

Deducibilità costi autovetture (comma 501)

Con decorrenza 1 gennaio 2013 la percentuale di deducibilità dei costi di acquisto/leasing (su di un valore massimo del veicolo di € 18.076), utilizzo ed impiego di autovetture aziendali/professionali si riduce al 20%. Ricordiamo che la deducibilità dei costi per autovetture attribuite in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta è pari al 70% dei costi di acquisto/leasing (senza limiti di importo dell'auto), utilizzo ed impiego, mentre per agenti di commercio ed equiparati (es. agenti assicurativi, promotori finanziari) il limite di deducibilità è pari all'80% dei costi di acquisto/leasing (con un valore massimo del veicolo di € 25.823) utilizzo ed impiego.

Riallineamento avviamento e partecipazioni (commi 502,505)

Vengono rinviati a decorrere dal 31 dicembre 2017 gli effetti del riallineamento dei valori civilistici e fiscali relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali ed al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 con riferimento alle partecipazioni.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in un'unica rata entro il termine per il versamento delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Imposta sulle assicurazioni (commi 506 e 507)

Viene incrementata l'imposta dovuta dalle assicurazioni sulle riserve matematiche; per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 l'aliquota sale allo 0,50%, mentre a decorrere dal periodo di imposta successivo allo 0.45%.

Tassazione polizze vita (comma 508)

A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal D.L. 47/2000. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della L. 482/1985 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

Imposta di bollo (comma 509)

Viene previsto con decorrenza dal 2013 che l'imposta di bollo introdotta con il D.L. 201/2011 (nuovo art. 13, nota 3 ter, della Tariffa allegata al DPR 642/72) non possa superare, <u>per i clienti diversi dalle persone</u> fisiche, € 4.500.

Rivalutazione redditi dominicali ed agrari (comma 512)

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15% (tale rivalutazione va considerata già in sede di calcolo dell'acconto delle imposte per il 2013).

La rivalutazione va effettuata sull'importo risultante dalla rivalutazione prevista dall'art. 3, comma 50, della L. 662/96 (che prevede una incremento dell'80% dei redditi dominicali e del 70% di quelli agrari).

Tassazione società agricole (commi 513 e 514)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 viene soppressa la possibilità concessa alle società di persone (Snc e Sas) ed alle Srl agricole di optare per la tassazione dei redditi su base catastale ex art. 32 Tuir; di tale disposizione occorre tener conto per il calcolo dell'acconto

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Eventuali disposizioni transitorie verranno adottate con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ivie e Ivafe (commi 518 e 519)

Per non incorrere in un provvedimento d'infrazione Ue, viene prevista l'applicazione dal 2012 dell'imposta sugli immobili detenuti all'estero (**Ivie**) e sulle attività finanziarie detenute all'estero (**Ivafe**); i versamenti già eseguiti per il 2011 verranno pertanto considerati come effettuati a titolo di acconto per il 2012.

Fra le disposizioni modificate, vi è quella che estende l'aliquota dello 0,4% ai soggetti che utilizzano come abitazione principale l'immobile estero (Ivie) e quella che elimina la distinzione fra conti correnti e libretti di risparmio detenute in Paesi Ue (o aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni) e Paesi Extra Ue (Ivafe).

Detrazioni Irpef e Ires (comma 524)

Viene introdotta la detrazione del 19% dall'Irpef e dall'Ires per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Reddito lavoro dipendente all'estero (comma 549)

L'importo del reddito derivante da lavoro dipendente prestato all'estero, in zone di frontiera o altri Paesi limitrofi all'Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorre a formare il reddito complessivo per il 2013 per l'importo eccedente € 6.700.

Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2014, non si tiene conto dei benefici fiscali di cui sopra.

C) ALTRI TRIBUTI

Modifica all'IMU (comma 380)

Cambia dal 2013 la gestione della quota erariale relativa all'Imposta municipale Unica; il tributo calcolato sarà infatti versato interamente al Comune di ubicazione dell'immobile, con esclusione dei fabbricati del gruppo catastale D, peri i quali l'imposta è determinata con l'aliquota standard dello 0,76%per la quota erariale. Eventuali incrementi dell'aliquota per tali immobili (sino ad un massimo dello 0,3%) spetteranno ai Comuni deliberanti l'aumento.

Tares (comma 387)

La nuova tassa comunale introdotta dal 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011 subisce alcune modifiche per effetto della legge di stabilità; fra le più rilevanti, quella che prevede la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

Tobin Tax (commi 491- 500)

Viene previsto che il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, sesto comma c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, sia soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento avvenga per successione o donazione.

L'imposta si applica in misura fissa se le operazioni riguardano strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante azioni o strumenti finanziati partecipativi.

L'entrata in vigore è fissata per il 1 marzo 2013 (1 luglio 2013 per le operazioni su derivati); è previsto che per il 2013 le aliquote dello 0,2% e dello 0,10% (riduzione alla metà) siano rispettivamente dello 0,22% e dello 0,12%.

L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (per le operazioni su derivati da ciascuna controparte dell'operazione) ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di trasferimento della proprietà delle azioni/strumenti finanziari, generalmente dall'intermediario finanziario (es. Banche, Imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi ed attività di investimento, ecc.) che interviene nell'operazione; sono previsti specifici casi di esenzione/non applicazione dell'imposta.

Viene inoltre previsto che le transazioni finanziarie (soggette alla *tobin tax*) ad alta frequenza, siano soggette ad un'imposta ad aliquota dello 0,02% calcolata sul controvalore degli ordini annullati.

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Sia la Tobin tax che l'imposta sulle transazioni ad alta frequenza <u>sono indeducibili</u> ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

D) ALTRI PROVVEDIMENTI

Contributo unificato (commi 17 e 18)

Con decorrenza dai procedimenti iniziati dal 30 gennaio 2013, viene previsto che nel caso di impugnazione, anche incidentale, integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte proponente è tenuta a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Adempimenti telematici (commi 19, 20 e 21)

Viene precisato che la notifica tramite canale telematico debba avvenire esclusivamente con utilizzo della Pec, come risultante dai pubblici elenchi. Viene inoltre ampliato l'obbligo di digitalizzazione (utilizzo del canale telematico); fra i settori interessati dalle disposizioni rientrano, tra gli altri:

- le procedure concorsuali (come già previsto dall'art. 17 del D.L. 179/2012);
- i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione (nuovo articolo 16 bis D.L. 179/2012);
- le procedure di pignoramento dei crediti.

Processi amministrativi (commi 25 - 29)

Per i processi amministrativi con rito abbreviato il contributo unificato dovuto aumenta da € 1.500 ad € 1.800.

Processo tributario (commi 30 - 32)

Tramite il nuovo comma 3 bis dell'art. 11 del D.Lgs. 546/92 viene estesa agli uffici giudiziari la possibilità di stare in giudizio attraverso procuratore generale o speciale per i contenziosi in materia di contributo unificato.

Fondo di ricerca e sviluppo (commi 95 - 97)

Viene istituito con decorrenza 2013 un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale, secondo criteri e modalità da definire dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, a favore delle piccole e medie imprese.

Tale credito di imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca od organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

Fondo per l'esenzione dall'Irap (comma 515)

E' istituito a decorrere dal 2014 un fondo per l'esenzione dall'Irap dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese che non si avvolgono di dipendenti o collaboratori ed impiegano beni strumentali, anche locati, il cui ammontare massimo deve essere determinato con apposito D.M.

2. IL DECRETO CRESCITA BIS

La legge di conversione conferma, in certi casi con alcune modifiche, le disposizioni introdotte con il D.L. 179/2012; le disposizioni più rilevanti o che hanno subito modifiche di rilievo vengono di seguito riepilogate.

Domicilio digitale (articolo 4)

Ogni cittadino può indicare alla Pubblica Amministrazione il proprio indirizzo PEC, che sarà considerato come "domicilio digitale" ed inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le P.A. e ai gestori o esercenti di pubblici servizi che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicheranno con il cittadino solo tramite il domicilio digitale dichiarato, salvo possibili diverse modalità previste da altre leggi.

PEC imprese individuali (articolo 5)

Viene esteso l'obbligo di possesso della posta elettronica certificata (PEC) anche alle imprese individuali che presentano domanda di iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane a decorrere dal 19 dicembre 2012. In caso di mancata indicazione, viene sospesa la domanda di iscrizione, fino ad indicazione

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

dell'indirizzo PEC e comunque per 45 giorni, decorsi i quali senza che vi sia stata la dovuta integrazione, la domanda di iscrizione si considera come non presentata.

Per le imprese individuali già esistenti e non soggette a procedure concorsuali, il termine per procedere al deposito presso l'ufficio del registro imprese dell'indirizzo PEC è fissato al 30 giugno 2013.

Viene inoltre prevista l'istituzione entro il 15 giugno 2013 di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Pagamenti elettronici (articolo 15)

Le Pubbliche Amministrazioni, le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e i gestori di pubblici servizi sono tenuti, a decorrere dal 1 giugno 2013, ad accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso di mezzi tecnologici. Pertanto, tali enti dovranno:

- pubblicare sul proprio sito il proprio IBAN ed i codici identificativi del pagamento, da indicare obbligatoriamente per il versamento;
- avvalersi di prestatori di servizi di pagamento.

Con decreto interministeriale da emanare entro il 17 marzo 2013 saranno estese le modalità di pagamento alle tecnologie mobili, mentre con decorrenza 1 gennaio 2014, coloro che effettuano attività di vendita di beni o servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito.

Composizione della crisi da sovra indebitamento (art. 18)

Viene modificata in maniera rilevante la composizione della crisi da sovra indebitamento per il consumatore, inteso quale debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni al di fuori di un'attività imprenditoriale o professionale.

In sostanza viene previsto che il debitore possa proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei creditori secondo uno specifico piano, il quale può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato, gestore che deve essere nominato dal giudice.

Società di intermediazione finanziaria (art. 23 ter)

Viene modificato l'art.126-bis, comma 1 del D.Lgs. n.58/98 (Testo Unico della Finanza), in materia di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentazione di nuove proposte di delibera delle società quotate.

Per effetto di tali modifiche, per le società cooperative quotate la misura rilevante del capitale ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di assemblea può essere stabilita dagli statuti, anche in deroga alle disposizioni (art.135 del TUF) che impongono, per le società cooperative quotate, che le percentuali di capitale individuate nel codice civile e nel TUF stesso siano rapportate al numero complessivo dei soci. Una deroga analoga è prevista, a seguito delle variazioni apportate al successivo art.147-ter, comma 1, anche con riferimento ai componenti del consiglio di amministrazione.

Start up innovative (articoli 25-31)

La conversione in legge del D.L. 179/2012 rende più agevole accedere alla qualifica di start up innovativa ed ai relativi benefici fiscali; tra le varie novità, viene fra l'altro previsto che rientrino fra le spese di ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (es. sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, costi del personale impiegato), mentre l'ammontare delle spese devono ora essere uguali o superiori al 20% (e non più al 30%) del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.

Bolla di accompagnamento (art. 34 comma 43)

Viene eliminato l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento <u>per i prodotti sottoposti ad accisa alla sola fase di prima immissione in commercio del prodotto</u>.

Trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi (art. 34 comma 55)

La possibilità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri viene estesa anche alle imprese che, pur in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 comma 430 della L. 311/04 (imprese di grande distribuzione commerciale), fanno parte di un gruppo societario che opera con più punti vendita e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

Privilegio sui beni mobili (art. 34 sexies)

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Viene riconosciuto anche per i crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad accisa assolta, il privilegio generale sui beni mobili per crediti nei confronti degli acquirenti dei prodotti; tale privilegio assume lo stesso grado di quello previsto dall'art. 2752 c.c., cui tuttavia è posposto, per l'ammontare dell'accisa corrisposta, a condizione che essa venga evidenziata separatamente in fattura.

Imprenditori ittici (art. 34 septies)

Viene prevista l'iscrizione, nella sezione speciale del Registro Imprese, degli imprenditori ittici; per le modalità operative dovrà essere emanato apposito decreto del Ministro dell'Agricoltura, di concerto con quello dello Sviluppo economico.

Anagrafe unica stazioni appaltanti (art. 36 ter)

È istituita l'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; tali stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono obbligate a richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita dall'art.62-bis del D.Lgs. n.82/05 e di aggiornare annualmente i dati identificativi.

Reti d'impresa (art. 36, commi 4 - 5 bis)

Per le reti d'impresa dotate di un organo comune e del fondo patrimoniale, è prevista la possibilità di acquisto della soggettività giuridica.

Attraverso la modifica al D.Lgs. n.163/06 (codice dei contratti pubblici) viene estesa alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Contratti agricoli (art. 36 - 36 bis)

Viene modificato l'art. 62, comma 1 del D.L. 1/12, prevedendo l'esclusione dagli obblighi ivi previsti qualora i contratti siano conclusi fra imprenditori agricoli.

Inoltre, viene eliminata la previsione di nullità dei contratti nel caso in cui manchino gli elementi obbligatori di cui al comma 1 del citato art. 62.

Spesometro produttori agricoli (art. 36 comma 8 bis)

Viene esteso ai produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione Iva l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei dati rilevati ai fini Iva (cosidetto spesometro).

Strumenti finanziari (art.36 comma 3)

Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina tributaria degli interessi sia attivi che passivi connessi agli strumenti finanziari introdotti con il D.L. n. 83/2012 (c.d. decreto crescita).

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto crescita bis (D.L. 179/2012), viene prevista l'estensione della deroga alle previsioni di indeducibilità di cui all'art. 3, comma 115 della L. n.549/95, che di fatto diventa operativa per gli interessi passivi connessi all'emissione di obbligazioni e titoli similari e di cambiali finanziarie alle ulteriori condizioni che detti strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list e che il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La deroga si applica per gli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 179/2012).

Viene modificato altresì il requisito soggettivo dei sottoscrittori dei citati strumenti finanziari, i quali non possono partecipare per più del 2% al capitale sociale o al patrimonio dell'emittente.

Per quanto riguarda la tassazione degli interessi attivi erogati, viene estesa la deroga all'applicazione di una ritenuta pari al 20% anche alle cambiali finanziarie. Per tali strumenti, viene inoltre abrogato il comma 16 dell'art. 32 del D.L. n.83/2012, il quale prevedeva l'obbligo in capo allo *sponsor* di detenere un prestabilito quantitativo di cambiali finanziarie emesse.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Come già segnalato con precedenti circolari di Studio (circolare 6/2012) per le transazioni commerciali concluse dal 1 gennaio 2013 si applicano le disposizioni previste dalla Direttiva 2011/7/Ue sui ritardi di

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

pagamento nelle transazioni commerciali, recepite dal D.lgs. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. 192/2012, in vigore dal 30 novembre 2012.

Per un'efficace applicazione della disposizione in esame, consigliamo ai clienti di inserire nelle proprie fatture commerciali relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi una frase del seguente tenore: "Ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, sui pagamenti non pervenuti entro 30 giorni dalla data di 'ricevimento fattura (oppure: 'verifica conformità dei beni o servizi') sono dovuti gli interessi di mora nelle misure di legge; sono nulle per legge le clausole di esclusione o riduzione dei predetti interessi di mora".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.